



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e  
Formative, Ambiente e Territorio*

---

**Proposta di Legge n. 223/12<sup>^</sup> di iniziativa dei Consiglieri regionali Molinaro, Gelardi, Mancuso, Raso, De Francesco e Mattiani, recante: “Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”**

**RELATORE: PIETRO MOLINARO**

Il Dirigente  
f.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente  
f.to On. Pietro Raso

Proposta di legge regionale recante  
**"Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall'efficientamento energetico del patrimonio edilizio"**

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

Con la presente proposta di legge si intende far assumere alla Regione Calabria, attraverso gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate da essa controllate, un ruolo attivo nella gestione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, come specificati all'articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f).

La proposta ha l'obiettivo di contribuire ad alleviare le difficoltà finanziarie dei soggetti che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale ai sensi del DL 34/2020, non riescono a monetizzarlo per l'intervenuta congestione del sistema delle cessioni dei crediti.

Dall'approvazione della proposta di legge, la Regione potrà favorire per il tramite degli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate, dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24, l'acquisto annuale di crediti di imposta relativi a bonus edilizi (superbonus 110 %, bonus facciate 90 %, bonus efficientamento 65%, bonus ristrutturazioni 50 %).

In particolare qualora i crediti venissero acquistati da istituti di credito, questi ultimi rilasceranno la liberatoria attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito e certificheranno, altresì, che i crediti rivenduti agli enti derivano da interventi di efficientamento energetico effettuati ad opera di imprese aventi sede legale ed operativa in Calabria ed abbiano riguardato unità immobiliari urbane ubicate in Calabria.

La bontà dei crediti, alla luce degli ultimi interventi legislativi, è ulteriormente garantita se il cessionario fosse anche correntista della stessa banca da cui acquista il credito, nel qual caso il cessionario acquirente non è tenuto ad effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa all'atto dell'acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

Il supporto normativo a siffatta operazione è offerto dal combinato disposto del cosiddetto "Decreto aiuti", del cosiddetto "Decreto aiuti bis" e del cosiddetto "Decreto semplificazioni" in cui è stato previsto che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

La peculiarità di questa proposta di legge è rappresentata dal fatto che i soggetti deputati all'acquisto possono essere solo gli enti pubblici economici regionali a

prevalente caratterizzazione economica e/o società partecipate non incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s. m. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) così come richiamato dal D.L. 11/2023, per i quali è previsto il divieto.

Pertanto, la Regione che è inserita nel suddetto elenco in quanto è pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, non può essere cessionaria del credito. Diversamente da quanto avviene per la Regione, gli enti pubblici economici e/o le società partecipate non incluse nell’elenco richiamato dal D.L. n. 11/2023 possono essere annoverate tra “Altri soggetti” ai quali può essere effettuata la cessione del credito d’imposta ai sensi dell’art.121, comma 1, del decreto n.34/2020 e s.m.i.

La proposta di legge è, dunque, in linea con lo ius superveniens di cui al Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, con cui è stata ridefinita la disciplina attinente alla circolazione dei crediti fiscali ex art. 21 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, definendo altresì in modo puntuale il perimetro del principio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 comma 2 della Costituzione.

Inoltre si evidenzia che la proposta di legge ricalca quanto previsto dalla legge della Regione Basilicata n. 20/2023, che secondo il parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è coerente rispetto alla legislazione statale di riferimento.

Proposta di legge regionale recante

**“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”**

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

Il presente intervento normativo si sostanzia in disposizioni di natura ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Si allega alla presente proposta di legge regionale il quadro di riepilogo dell'analisi economico-finanziaria.

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Progetto di legge regionale **“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”**

La presente proposta di legge regionale non comporta alcun onere finanziario, attesa la natura ordinamentale dell'unica disposizione di cui si compone.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia L o C</b>	<b>Carattere Temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
1	//	//	//	//
2	//	//	//	//
3	//	//	//	//
4	//	//	//	//
5	//	//	//	//

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la proposta di legge non comporta spesa.

**Tab. 2 Copertura finanziaria**

La proposta non necessita di copertura finanziaria.

Proposta di legge regionale recante  
**“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”**

**TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**Articolo 1**

*(Finalità)*

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del Regolamento UE 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 (Regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (Ce) n. 401/2009 e il regolamento (Ue) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"), la Regione Calabria riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell’impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Calabria e gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

**Articolo 2**

*(Misure per il trasferimento dei crediti fiscali)*

1. Per l’applicazione dell’articolo 1, fermo restando la disciplina di cui al d. l. 11/2023, la Regione Calabria:

a) monitora, anche attraverso l’istituzione di un’apposita piattaforma elettronica alla quale possono registrarsi committenti, professionisti, imprese e persone fisiche, l’andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti; a tal fine, nel rispetto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati

personali, è possibile utilizzare anche piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni di committenti, professionisti o imprese;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e società partecipate non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 2, al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020;

c) promuove l’acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e società partecipate da essa controllati non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria;

d) avvia il dialogo e le operazioni di coordinamento con comuni, province e consorzi per favorire l’acquisto dei crediti nella Regione, da parte di altri soggetti non inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 196/2009.

2. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, la Regione Calabria stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del d.l. n. 11/2023, nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009.

3. Nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui di cui al presente articolo e dell’articolo 3, l’acquisto dei crediti avviene in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, per un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

### **Articolo 3**

#### *(Adempimenti)*

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria disciplina con proprio atto le modalità di attuazione di quanto previsto all’articolo 2.

2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 2 dell’articolo 1. La fase negoziale con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi e il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

### **Articolo 4**

#### *(Norma finanziaria)*

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Articolo 5**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.